



POLIZIA LOCALE

SERVIZIO INTERCOMUNALE

Sannazzaro de' Burgondi – Ferrera Erbognone – Pieve Albignola – Vaeggio

UFFICI COMANDO: Sannazzaro de' Burgondi (PV) via Cavour 18 Tel. n. 0382 - 995656

E-mail: aponti@comune.sannazzarodeburgondi.pv.it plocale.comunesannazzarodeburgondi@pec.it

Prot. n. 12027

Reg. Ord. n. 32

Li, 19/09/2025

ORDINANZA PER LA DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE "CORSA CICLISTICA"

IL RESPONSABILE

PREMESSO CHE;

- ✓ il giorno 24/09/2025 si terrà una competizione ciclistica organizzata dalla società sportiva G.C. Sannazzaro A.S.D, denominata "71° G.P. SANNAZZARO" e che, la stessa, si svolgerà, per buona parte del percorso, sulle strade comunali;
- ✓ per la realizzazione di quanto sopra occorre modificare temporaneamente la disciplina viabilistica vigente in alcune vie;

VISTO il programma della manifestazione ed il percorso di gara;

VISTO il provvedimento con il quale è stata concessa l'autorizzazione per lo svolgimento della gara ciclistica sopra citata;

VISTA la circolare del Ministero dell'Interno n.300/A/4249/20/116/1/1 del 17 giugno 2020 recante modifiche al disciplinare per le scorte tecniche alle competizioni ciclistiche su strada, approvato con provvedimento 27 novembre 2002, e successive modificazioni ed integrazioni e la circolare 000514 U 2024 del 08.01.24 — certificazione di qualità per Granfondo;

VISTA la circolare del Ministero dell'Interno n. 300/A/26784/116/1 del 13 ottobre 1997 e n.00008933.2024 in data 21.03.2024;

VISTA la circolare 300/STRAD/1/0000005784U/2023 in data 15 febbraio 2023 — precisazioni operative competizioni ciclistiche su strada;

RILEVATA la non necessità della comunicazione di avvio del procedimento in quanto quest'ultimo è finalizzato all'adozione di un provvedimento di carattere generale;

RITENUTO di dover disporre, ai sensi dell'art. 9 c. 7bis del D.Lgs. n. 285/92 e successive modifiche, la sospensione del traffico veicolare e pedonale lungo il percorso di gara;

VISTI gli artt. 5 c.3°, 6 e 7 del Codice della Strada emanato con D.Lgs. 30.4.1992, n. 285 e successive modifiche;

VISTO il Regolamento di esecuzione e di attuazione del Codice della Strada emanato con D.P.R. 16.12.1992, n. 495 e successive modifiche;

VISTO il T.U. sull'ordinamento delle autonomie locali approvato con D. Lgs n. 267/00;

ORDINA

Dalle ore 08,00 sino alle ore 18,30 del giorno MERCOLEDI' 24/09/2025:

- ✓ Il divieto di sosta con rimozione forzata, a tutti i veicoli, in Viale Italia;

Dalle ore 09.00 sino al termine della gara ciclistica del giorno MERCOLEDI' 24/09/2025:

- ✓ Il divieto di sosta con rimozione forzata, a tutti i veicoli, in Piazzale Mainoli – Area Parcheggio;

Il giorno MERCOLEDI' 24/09/2025 a partire dalle ore 12.00 sino al termine della gara ciclistica

è istituito:

- Il divieto di sosta con rimozione forzata, a tutti i veicoli, in Piazza C. Battisti, via Mazzini e via Loreto.
- Il divieto di circolazione dei veicoli adibiti al trasporto pubblico di linea all'interno della cerchia urbana, i quali potranno, nell'ambito del territorio comunale di Sannazzaro de' Burgondi, percorrere le strade provinciali esterne e accedere al nucleo abitato solo da Viale Loreto, provenendo dalla rotatoria stradale posta all'intersezione fra la fra la SS756 e la SP206. In prossimità del civico 65 di Viale Loreto (pressi parcheggio Supermercato Gulliver) sarà istituita l'unica fermata sostitutiva utile per il carico e scarico dei passeggeri, mentre le altre saranno temporaneamente soppresse. I veicoli adibiti al trasporto pubblico di linea, terminate le operazioni anzidette, riprenderanno il proprio servizio transitando con direzione di marcia verso Via Mattei e poi imboccando il raccordo che conduce nuovamente sulla SP206 con direzione obbligatoria a destra.

DISPONE

- La sospensione temporanea della circolazione veicolare nei due sensi di marcia, durante il transito della gara sportiva nel tratto del percorso della competizione sopraindicata interessante la nostra rete viaria secondo le seguenti modalità:
 - a) In ciascun punto del percorso la sospensione della circolazione avrà la durata strettamente necessaria al transito dei concorrenti ritenuti, secondo i regolamenti sportivi, ancora in corsa a partire dal momento del passaggio del veicolo recante il cartello mobile "inizio gara ciclistica" fino al passaggio di quello con il cartello mobile "fine gara ciclistica". In ogni caso la durata della chiusura in ciascun punto del percorso non potrà essere superiore a 15 minuti, calcolati dal transito del primo concorrente.

Durante il periodo di sospensione temporanea della circolazione:

- 1) E' vietato il transito di qualsiasi veicolo non al seguito della gara, in entrambi i sensi di marcia del tratto interessato dal transito dei concorrenti;
- 2) E' fatto divieto a tutti i veicoli di immettersi nel percorso interessato dal transito dei concorrenti;

- 3) E' fatto obbligo a tutti i veicoli provenienti da strade o da aree che intersecano ovvero che si immettono su quella interessata dal transito dei concorrenti, di arrestarsi prima di impegnarla rispettando le segnalazioni manuali o luminose degli organi preposti alla vigilanza o del personale dell'organizzazione;
- 4) E' fatto obbligo ai conducenti di veicoli ed a pedoni di non attraversare la strada;
- 5) Ferma restando la necessità di adottare tutte le cautele necessarie ad evitare pericoli per i concorrenti, i divieti e gli obblighi sopra indicati non si applicano ai veicoli adibiti a servizi di polizia e pronto soccorso, nonché a quelli specificatamente autorizzati dall'organizzazione o dagli Organi di Polizia.

L'organizzazione predisporrà un'adeguata sorveglianza di tutto il percorso, con particolare riferimento alle aree in cui sosta il pubblico e alle intersezioni stradali e, ove necessario, predisporrà specifica segnaletica in modo che tutti gli utenti della strada siano resi edotti della sospensione temporanea della circolazione.

Dovrà essere garantita dall'Organizzazione la presenza di personale incaricato munito di bracciale o di altro indumento munito di segni di riconoscimento e con l'ausilio di bandierine rettangolari rosse o arancioni, in corrispondenza delle intersezioni stradali che interessano lo svolgimento della gara per il tempo in cui è disposta la sospensione temporanea o la limitazione alla circolazione allo scopo di segnalare efficacemente ed in modo non equivoco il sopraggiungere dei concorrenti.


La presente Ordinanza sarà resa nota al pubblico mediante l'installazione di apposita segnaletica verticale mobile, nonché con la pubblicazione all'Albo Pretorio.

Gli organi di Polizia Stradale di cui all'art. 12 del Nuovo Codice della Strada sono incaricati della vigilanza per l'esatta osservanza della presente Ordinanza. Ai sensi della legge n. 241/1990 si avverte che il responsabile del procedimento è il Comm. Ca. Anna Lisa Ponti.

Avverso la presente Ordinanza, in applicazione della Legge 06.12.1971, n. 1034, a norma dell'art. 3, comma 4, della Legge 07.08.1990, n. 241, chiunque vi abbia interesse potrà ricorrere, per incompetenza, per eccesso di potere o per violazione di legge, entro 60 gg. dalla pubblicazione, al T.A.R. della Lombardia. In alternativa, nel termine di 120 giorni dalla pubblicazione, può essere proposto ricorso straordinario al Presidente della Repubblica.

Per le violazioni si applicheranno le sanzioni previste del Nuovo Codice della Strada.

IL RESPONSABILE STRUTTURA 5
POLIZIA LOCALE
(Commissario Capo Anna Lisa Ponti)




P. 12027/25

COMUNE DI SANNAZZARO DE' BURGONDI (PV)

E' PUBBLICATO all'Albo Pretorio del Comune e *vicinanze*

dal 19.9.2025 al 24.09.2025

Sannazzaro De' B., li 19.09.2025

IL MESSO COMUNALE

Carola Pagliani

C670/25

